Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato in Roma, Milano Napoli, Venezia e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1936-XV, n. 2136.
Proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2008, contenente provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926-V, n. 2062; 13 marzo 1927-V, n. 313; 1° marzo 1928-VI, n. 380; 27 settembre 1928-VI, n. 2209; 3 ottobre 1929-VII, n. 1759, e 3 ottobre 1929-VII, n. 1770, recanti norme per l'attuazione della predetta legge;
Vista la legge 4 giugno 1931-IX, n. 674, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1936-XV il termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Visto il R. decreto 29 marzo 1932-X, n. 461, che detta norme circa la formazione dell'organico del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926-V, n. 2008, per la durata di cinque anni, prorogata con la legge 4 giugno 1931-IX, n. 674, continuerà a funzionare, con le norme stabilite in dette leggi e negli articoli seguenti, fino al 31 dicembre 1941-XX.

Art. 2. — Ferme restando le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto 12 dicembre 1926-V, n. 2062, e dell'art. 5 del R. decreto 13 marzo 1927-V, n. 313, il Tribunale speciale, su richiesta del Pubblico Ministero, o per iniziativa del presidente quando sia intervenuta la sentenza di rinvio o la richiesta di citazione a giudizio, può rimettere gli atti al giudice competente, secondo le norme ordinarie, ove ne ravvisi la convenienza e si verifichi taluna delle circostanze indicate nell'art. 311 del Codice penale.

La decisione è presa dal Tribunale speciale con sentenza in Camera di consiglio.

Art. 3. — Il Collegio giudicante del Tribunale speciale per la difesa dello Stato può essere composto di consoli o di consoli generali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, fermi restando, per entrambi i gradi, i requisiti finora richiesti per la nomina alla carica di giudice.

Art. 4. — Al procuratore generale in carica presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato e per la durata della stessa è attribuito il quarto grado della gerarchia anche se nell'Amministrazione di provenienza appartenga a grado inferiore.

Art. 5. — Al secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 29 marzo 1932-X, n. 461, è aggiunto quanto segue:

« Il servizio permanente effettivo eventualmente prestato nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale anteriormente a detto incarico è considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza con le modalità ed alle condizioni vigenti ».

Art. 6. — Sono prorogati fino al 31 dicembre 1941-XX i poteri di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 25 novembre 1926-V, n. 2008, ed è attribuita altresì al Governo del Re la facoltà di dettare norme anche in modificazione delle disposizioni vigenti per quanto concerne la formazione dell'organico del Tribunale speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2137.

Determinazione del periodo di validità del R. decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, e del R. decreto 6 aprile 1936-XIV, n. 648, relativi a ordinamenti di spese ed a contabilità di materiali, in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'A. O. I.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico e sull'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1653, riguardante le norme per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere generale nell'Africa Orientale;
Visto il R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1641, sulla temporanea deroga per l'Africa Orientale Italiana ad alcune norme dell'ordinamento per l'esecuzione delle opere pubbliche e di quello amministrativo-contabile per le Colonie;
Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, emanato in forza dell'art. 32 del R. decreto 28 giugno 1928, n. 1646;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
In virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 302, di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il R. decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 65, concernente l'ordinamento delle spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale, cessa di aver vigore dal primo del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 1 a 4 che rimangono in vigore fino al 30 giugno 1937-XV.

Art. 2. — Il R. decreto 6 aprile 1936-XIV, n. 648, riguardante la contabilità dei materiali relativi ai servizi delle truppe di terra operanti nelle Colonie dell'Africa Orientale, cessa di aver effetto dal 1° luglio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2138.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Antonio Piloni » con sede in Bonacina di Lecco.

N. 2138. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Antonio Piloni » con sede in Bonacina, frazione di Lecco, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 27 ottobre 1936-XIV, n. 2139.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare un'offerta.

N. 2139. R. decreto 27 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 40.000 nominali, in titoli di rendita 5 per cento, disposta in suo favore dal Comitato per le onoranze alla memoria del prof. Giovanni Truffi, per l'istituzione di una borsa di studio all'estero in dermosifilopatica, da intitolarsi « Borsa prof. Giovanni Truffi ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2140.

Erezione in ente morale della Fondazione Renzo Mina con sede in Milano.

N. 2140. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione Renzo Mina, con sede in Milano, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2141.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione Luigi Ziliotto », con sede in Zara.

N. 2141. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione Luigi Ziliotto » con sede in Zara, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 novembre 1936-XV.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Opera nazionale Balilla per l'esercizio 1935-36.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1931;
Veduto l'art. 2 della legge 18 aprile 1935-XIII, n. 531;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 14 aprile 1936-XIV da cui risulta che lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-36 dell'Opera nazionale Balilla è stato aumentato di L. 18.100.000 e che di uguale somma è stato aumentato lo stato di previsione della spesa;
Vista la deliberazione n. 39 in data 25 giugno 1936-XIV, del presidente dell'Opera nazionale Balilla, da cui risulta che lo stato di previsione dell'entrata della stessa Opera nazionale Balilla può essere ulteriormente aumentato: *a*) nelle entrate effettive di L. 8.213.000 per la concessione del contributo di cui al R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288, per maggiore gettito verificatosi nelle quote dei contributi sindacali obbligatori, ecc.; *b*) nelle entrate per partite di giro di L. 2.500.000 per quote spettanti ai Comitati provinciali dell'Opera nazionale Balilla sul provento delle tessere dell'anno XIV;
Visto che dalla predetta deliberazione risulta anche che lo stato di previsione dell'entrata deve essere diminuito nelle entrate effettive di L. 895.000 per minori introiti verificatisi negli interessi attivi e nelle tasse di educazione fisica;
Considerato che è conseguentemente possibile, usufruendo degli indicati aumenti accertati, al netto delle diminuzioni, in L. 9.818.000, introdurre nello stato di previsione della spesa le variazioni proposte con la suaccennata deliberazione e cioè:
a) di complessive L. 9.881.000 in aumento alle spese effettive;
b) di complessive L. 2.563.000 in diminuzione alle spese effettive;
c) di complessive L. 2.500.000 in aumento alle spese per partite di giro;

Decreta:

Art. 1. — Nello stato di previsione dell'entrata dell'Opera Nazionale Balilla per l'esercizio 1935-36 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Capitolo 3-*bis* - Contributo dello Stato a favore dell'Opera Balilla per l'educazione fisica degli alunni delle Regie Scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288) .	L.	4.500.000
Capitolo 5 - Quota dei contributi sindacali obbligatori spettanti all'Opera Balilla in conformità del riparto fissato dal Ministero delle corporazioni	»	375.000
Capitolo 6 - Entrate derivanti dalla cessione di materiale di equipaggiamento, insegne, distintivi e oggetti di qualunque genere	»	400.000
Capitolo 7 - Provento delle quote spettanti al Comitato centrale per la cessione ai Balilla e agli Avanguardisti, alle Piccole e Giovani italiane delle tessere ordinarie conferenti i benefici assistenziali contro gli infortuni	»	500.000
Capitolo 8 - Contributi, rendite e sovvenzioni da destinarsi alle Navi Scuola marinaretti ed all'Orfanotrofio marittimo « Vittorio Emanuele III » in Anzio . . .	»	18.500
Capitolo 11 - Contributi relativi a crociere marittime e viaggi d'istruzione, a concorsi, a corsi speciali d'istruzione ed a gare e campeggi	»	780.000
Capitolo 12 - Lasciti ed oblazioni destinate ad immediata erogazione	»	30.000
Capitolo 13 - Provento, in ragione del 2,50 per cento, sul gettito derivante dalla vendita del testo unico di Stato per le classi elementari	»	19.500
Capitolo 14 - Provento relativo alla fornitura alle Amministrazioni provinciali, dei contrassegni per i veicoli a trazione animale e velocipedi (testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	L.	700.000
Capitolo 15 - Ricuperi ed entrate diverse	»	890.000
Capitolo 18 - Somme depositate dai direttori didattici al tesoriere del Comitato centrale e di spettanza dei Comitati provinciali quale quota ad essi spettante sul provento tessere	»	2.500.000
Totale degli aumenti dell'entrata	L.	10.713.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo 2 - Interessi attivi	L.	145.000
Capitolo 4 - Tasse di educazione fisica dovute dagli alunni delle Scuole medie, regie e private, di ogni ordine e grado, compresi i corsi e le scuole secondarie di avviamento professionale	»	750.000
Totale delle diminuzioni dell'entrata	L.	895.000
Totale degli aumenti dell'entrata al netto delle diminuzioni	L.	9.818.000

Art. 2. — Nello stato di previsione della spesa dell'Opera nazionale Balilla per l'esercizio finanziario 1935-36 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Capitolo 2 - Retribuzione al personale non di ruolo	L.	620.000
Capitolo 6 - Sussidi al personale	»	20.000
Capitolo 14 - Acquisto, trasporto, ecc. di materiale da casermaggio e di equipaggiamento	»	150.000
Capitolo 20 - Spese per l'incremento dell'attività ginnico-sportiva	»	100.000
Capitolo 25 - Spese casuali	»	5.000
Capitolo 26 - Spese per la costruzione, la riparazione e l'adattamento di Case del Balilla, palestre, campi sportivi, ecc.	»	3.263.500
Capitolo 27 - Spese per la continuazione dei lavori del Foro Mussolini	»	5.722.500
Capitolo 31 - Versamento ai Comitati provinciali delle somme depositate dai direttori didattici e di spettanza dei Comitati provinciali quale quota sul provento tessere	»	2.500.000
Totale degli aumenti di spesa	L.	12.381.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo 1 - Stipendi ed altri assegni continuativi al personale di ruolo	L.	1.680.000
Capitolo 3 - Indennità e spese per missioni, ispezioni, commissioni d'esame e per abbinamenti di sedi	»	210.000
Capitolo 4 - Indennità di trasferimento	»	90.000
Capitolo 5 - Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo e non di ruolo	»	20.000
Capitolo 7 - Indennità e compensi al personale estraneo chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione dell'Opera	»	33.500
Capitolo 11 - Spese per acquisto, spedizione e riparazione di attrezzi sportivi	»	230.000
Capitolo 15 - Borse di studio e sussidi da assegnare agli organizzati meritevoli e bisognosi	»	14.500
Capitolo 19 - Spese per la cultura degli organizzati, per la stampa e la propaganda - Organizzazione di corsi di avviamento professionale e di mostre - Pubblicazione del Bollettino quindicinale dell'Opera - Settimanale « Il Balilla » - Cinematografia educativa e biblioteche	»	130.000
Capitolo 22 - Contributo per il funzionamento dell'Istituto superiore femminile di educazione fisica in Orvieto	»	100.000
Capitolo 24 - Spese per il mantenimento dei ricoverati sulle Navi Scuola marinaretti e nell'Orfanotrofio marittimo « Vittorio Emanuele III » in Anzio	»	55.000
Totale delle diminuzioni di spesa	L.	2.563.000
Totale degli aumenti di spesa al netto delle diminuzioni	L.	9.818.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(6196)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 dicembre 1936-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta) la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa agraria stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6220)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 dicembre 1936-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « La Spiga » di Agrigento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il R. decreto 24 aprile 1935-XIII con il quale la Società cooperativa agricola « La Spiga » di Agrigento veniva sciolta e messa in liquidazione;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cooperativa agricola suddetta la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Società cooperativa agricola « La Spiga » di Agrigento in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6222)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 dicembre 1936-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Giuseppe » di Milena (Caltanissetta).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale « S. Giuseppe » di Milena (Caltanissetta) con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale « S. Giuseppe » di Milena (Caltanissetta) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

(6224) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1936-XV.

Calendario venatorio per il periodo primaverile del 1937.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta la opportunità di confermare, in via di massima, le disposizioni impartite, per il regime delle cacce primaverili, coi decreti Ministeriali 18 dicembre 1933-XII e 22 dicembre 1934-XIII;

Decreta:

Art. 1. — Per l'esercizio venatorio, successivamente al 6 gennaio, e per il periodo primaverile del 1937, si osserva il calendario previsto dagli articoli 12 e 13 del testo unico, con le seguenti modificazioni.

Art. 2. — La caccia al cervo, daino e cinghiale è permessa fino al 31 gennaio. Però nei Compartimenti I e IX (provincie di Torino, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Asti, Novara, Genova, Imperia, Savona, La Spezia) la caccia al cinghiale si chiude il 6 gennaio.

Art. 3. — Nella zona V la chiusura delle cacce, stabilita dalla legge per il 31 marzo, è prorogata al 4 aprile.

Art. 4. — Nella zona VI la chiusura della caccia ai palmipedi e trampolieri (esclusa la beccaccia) è prorogata all'11 aprile.

Art. 5. — Le Commissioni venatorie hanno la facoltà di determinare quali siano le località ascritte alle zone II, III, o V da assimilare alla VI per la caccia ai palmipedi e trampolieri.

Art. 6. — Nel I e II Compartimento (provincie di Torino, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Asti, Novara, Milano, Varese, Como, Sondrio, Pavia, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Verona, Vicenza, Belluno e Treviso) è consentita esclusivamente la caccia ai palmipedi e trampolieri nelle zone II e V, limitatamente alle località che verranno indicate dalle rispettive Commissioni venatorie provinciali.

Art. 7. — Nei Compartimenti III e VI (provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Venezia, Udine, Padova, Rovigo e Ferrara) è dovunque vietata la caccia al merlo.

Art. 8. — Le Commissioni provinciali venatorie sono autorizzate a limitare nei modi che riterranno opportuni, la caccia notturna di cui all'art. 34 della legge.

Art. 9. — La chiusura dell'uccellagione coincide con quella stabilita per la caccia col fucile, salvo che nei casi in cui l'art. 17 del testo unico disponga diversamente.

Art. 10. — Nelle nuove Provincie il Commissario per l'applicazione del testo unico sulla caccia, può, di volta in volta, disporre le restrizioni che appaiano necessarie ai sensi dell'art. 24 del testo unico stesso e può, altresì, consentire la caccia ai palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(6217)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1936-XV.
Dichiarazione di pubblico interesse della incorporazione del « Credito Adriatico » nel « Banco di Roma ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 78, l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873, e l'art. 14 del R. decreto-legge 12 maggio 1936, n. 375;

Vista l'istanza con la quale il « Banco di Roma » e il « Credito Adriatico, società anonima con sede in Ascoli Piceno », espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione del « Credito Adriatico » nel « Banco di Roma »;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione, mediante incorporazione, del Credito Adriatico nel Banco di Roma, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione ed a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esercizio del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del codice di commercio, è ridotto a 15 giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione nei giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e « Il Giornale d'Italia » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(6238)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il prof. avv. Gaetano Zingali è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta) in liquidazione ed i sigg. avv. Guglielmo Iacona, ing. Andrea Crescimone e rag. Giuseppe Puzzangara sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6221)

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « La Spiga » di Agrigento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « La Spiga » di Agrigento in liquidazione ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Lo Presti Seminerio Antonino è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « La Spiga » di Agrigento ed i sigg. prof. Cirami Francesco fu Alfonso, rag. Paolo Gaglio fu Michele e rag. Gennaro Piazza fu Angelo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6223)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Milena (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Milena (Caltanissetta) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. avv. Giovanni Ingrasci è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Milena (Caltanissetta) ed i sigg. Tona cav. dott. don Salvatore fu Carmelo, Ingrao Fedele Federico fu Fedele e Mattina Pasquale fu Filippo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate al titolo VII, capo III, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6225)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di esaminatore superiore (grado 6°, gruppo A) nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della Proprietà intellettuale;

Considerato che nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale è vacante un posto di esaminatore superiore;

Vista la nota 23 giugno 1936, n. 4858, 2.14/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli ad un posto di esaminatore superiore (grado 6°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale.

Art. 2. — Possono prendere parte al concorso:

1° i funzionari di gruppo *A* in possesso almeno del grado inferiore i quali appartengano all'Amministrazione dello Stato;

2° gli estranei all'Amministrazione i quali abbiano otto anni di esercizio professionale.

Art. 3. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - (Divisione I) via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengano prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di laurea.

Art. 4. — A corredo della domanda i candidati estranei all'Amministrazione dello Stato dovranno unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato l'età di 35 anni alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV l'età massima è elevata a 40 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare è elevata a 45 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nel precedente comma sono aumentati di quattro anni;

2° originale o copia autentica del diploma di laurea in ingegneria industriale;

3° certificato rilasciato dalla Segreteria dell'Università attestante i punti riportati nell'esame di laurea e in quelli speciali;

4° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato.

5° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

7° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XIV ai Fasci di combattimento nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero.

Detto requisito può comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero del Paese in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, oppure mediante certificato, redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali all'estero. Il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Per gli invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12° certificato di iscrizione nell'albo professionale;

13° documenti dai quali risulti che il concorrente ha otto anni di esercizio professionale;

14° tutti gli altri documenti che il concorrente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira e dai quali risulti che la pratica o l'esercizio professionale si sia svolto nel campo della ingegneria industriale.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 4, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo dal quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 2, 3, 8, 9, 11 e 14 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, con indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno 1924 in poi o dall'anno dell'assunzione.

Art. 5. — Al concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 6. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Sarà considerato titolo di preferenza, a parità di merito, l'appartenenza all'Amministrazione dello Stato.

Art. 7. — Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1936 - Anno XV

(6234) *Il Ministro*: LANTINI.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a due posti di esaminatore di 1ª classe (grado 7°, gruppo A) nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della Proprietà intellettuale;

Considerato che nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale sono vacanti due posti di esaminatore di 1ª classe (grado 7°, gruppo *A*);

Vista la nota 23 giugno 1936, n. 4858/2.14/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli a due posti di esaminatore di 1ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale.

Art. 2. — Possono prendere parte al concorso:

1° i funzionari di gruppo *A* in possesso almeno del grado inferiore i quali appartengano all'Amministrazione dello Stato;

2° gli estranei all'Amministrazione i quali abbiano cinque anni di esercizio professionale.

Art. 3. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento (Divisione 1ª) via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengano prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di laurea.

Art. 4. — A corredo della domanda i candidati estranei all'Amministrazione dello Stato dovranno unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato l'età di 32 anni alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV l'età massima è elevata a 37 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare è elevata a 41 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nel precedente comma sono aumentati di quattro anni;

2° originale o copia autentica del diploma di laurea in ingegneria industriale, con la specializzazione in elettrotecnica, o del diploma di laurea in chimica industriale;

3° certificato rilasciato dalla Segreteria dell'Università attestante i punti riportati nell'esame di laurea e in quelli speciali;

4° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

5° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

7° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XIV ai Fasci di combattimento nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero.

Detto requisito può comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero del Paese in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, oppure mediante certificato, redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali all'estero. Il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza.

Per gli invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12° certificato di iscrizione nell'albo professionale;

13° documenti dai quali risulti che il concorrente ha cinque anni di esercizio professionale;

14° tutti gli altri documenti che il concorrente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura o delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira e dai quali risulti che la pratica o l'esercizio professionale si sia svolto nel campo della elettrotecnica o della chimica industriale.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 3, 8, 9, 11 e 14 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, con indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno 1924 in poi o dall'anno dell'assunzione.

Art. 5. — Al concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 6. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Dei due posti uno sarà concesso ad un laureato in ingegneria industriale, con la specializzazione in elettrotecnica, e l'altro ad un laureato in chimica industriale.

Art. 7. — Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(6235)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a un posto di coadiutore di 1ª classe (grado 8°, gruppo B) nel ruolo speciale della Proprietà intellettuale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della Proprietà intellettuale;

Vista la nota 23 giugno 1936, n. 4858/2.14.1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli a un posto di coadiutore di 1ª classe (grado 8°, gruppo *B*) nel ruolo speciale della Proprietà intellettuale.

Art. 2. — Possono prendere parte al concorso i funzionari di gruppo *B* in possesso del grado 9° i quali appartengano ad altri ruoli del Ministero delle corporazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3. — Per aver titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e della legge 15 giugno 1931, numero 889.

Art. 4. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento (Divisione 1ª) via Molise, non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito: debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengano prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 1 del seguente articolo con un certificato di conseguito diploma di licenza.

Art. 5. — A corredo della domanda il concorrente dovrà unire i seguenti documenti:

1° l'originale o la copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 3;

2° copia dello stato di servizio civile rilasciato e autenticato dal competente ufficio, con indicazione anche della situazione di famiglia e delle note di qualifica attribuite dall'anno 1924 in poi o dall'anno dell'assunzione;

3° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle benemerenze di guerra;

4° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

5° tutti gli altri documenti che il richiedente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira.

Art. 6. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Art. 7. — Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(6236)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.